



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

PALAZZO DI GIUSTIZIA

Riunione del 4 ottobre 2012

Delibera di non accoglimento e rigetto della domanda di iscrizione all'albo avvocati da parte di un lavoratore dipendente

iscrizione Albo Avvocati – lavoratore dipendente – incompatibilità

Vista la comunicazione del CNF con la quale si comunica l'incompatibilità all'Albo Forense per il lavoro dipendente, il Consiglio dopo ampia discussione delibera:

rilevato che, a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni normative recentemente intervenute in materia di riforma degli ordinamenti professionali e in particolare della professione forense (d.l. 13/8/2011, n. 138, convertito dalla legge 14/9/2011, n. 148; D.P.R. 7/8/2012, n. 137), hanno iniziato a pervenire a questo Ordine domande volte a ottenere l'iscrizione all'Albo degli Avvocati da parte di soggetti i quali dichiarano, altresì, di essere dipendenti di Enti pubblici o imprese private, con rapporto di lavoro subordinato;

considerato che:

- le disposizioni di cui sopra non hanno espressamente abrogato le norme statali che vietano l'iscrizione all'albo per chi, pur avendo superato l'esame di Stato, versa in una situazione di incompatibilità con l'esercizio della professione;
- in particolare viene in rilievo l'art. 3 del R.D.L. 27/11/1933, n. 1578, (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), ai sensi del quale "l'esercizio della professione di avvocato e di procuratore è incompatibile ..." con le altre professioni ivi indicate e con qualunque impiego o ufficio pubblico o privato (fatte salve le eccezioni espressamente previste dallo stesso articolo);
- tale norma, invero, non può ritenersi implicitamente abrogata dalle nuove disposizioni, dal momento che essa, da un lato, non risulta in contrasto con i principi di libertà enunciati dalla recente riforma della professione forense e, dall'altro lato, è a sua volta finalizzata a salvaguardare altri interessi pubblici di assoluto rilievo meritevoli di adeguata tutela, quali la necessità di garantire l'autonomia e l'indipendenza degli avvocati nell'esercizio della loro attività;
- le disposizioni sulle incompatibilità, invero, sono volte non già a limitare l'accesso alla professione in funzione della tutela degli interessi di categoria, bensì ad assicurare l'indipendenza (in senso ampio e tecnico di mancanza di subordinazione) del difensore e la inviolabilità del diritto di difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione;

- le considerazioni che precedono non sono smentite dall'art. 6, comma 5, del D.P.R. n. 137/2012, in base al quale "Il tirocinio può essere svolto in costanza di rapporto di pubblico impiego ovvero di rapporto di lavoro subordinato privato, purché le relative discipline prevedano modalità e orari di lavoro idonei a consentirne l'effettivo svolgimento...". Detta norma, infatti, mira a consentire a soggetti che svolgono un lavoro di tipo subordinato l'acquisizione di un titolo (abilitazione professionale) che potrebbe altresì permettere l'accesso ad altri impieghi o avanzamenti di carriera (si pensi ad esempio al dipendente che aspiri ad entrare nell'ufficio legale di una Pubblica Amministrazione o di altro ente privato);

visto, richiamato e condiviso

il parere reso dal Consiglio Nazionale Forense, Ufficio Studi, in data 27/9/2012, su quesito formulato dall'Ordine degli Avvocati di Firenze, in quale ribadisce tra l'altro che "Le cause di incompatibilità che precludono l'iscrizione all'albo, e tra esse quella relativa ai lavoratori dipendenti, sono previste dalla legge al fine di proteggere l'indipendenza e la libertà professionale dell'avvocato, nell'interesse dell'assistito al corretto esercizio della professione, e dunque possono integrare senz'altro validi motivi di interesse generale che limitano l'accesso", ai quali fa riferimento l'art. 2, comma 1, ultima parte, del D.P.R. n. 137/2012.

Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio

d e l i b e r a

- alla stregua delle motivazioni che precedono, di ritenere non accoglibili le domande di iscrizione all'Albo degli Avvocati presentate da soggetti che risultino dipendenti di Enti pubblici o imprese private, con rapporto di lavoro subordinato, dovendosi ritenere ancora operante il regime di incompatibilità delineato dall'art. 3, R.D.L. n. 1578/1933;
- di comunicare ai singoli richiedenti i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art. 10 bis, legge n. 241/1990, dando atto che tale comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento;
- di riservarsi di assumere con successiva deliberazione le definitive determinazioni in merito a ciascuna istanza pervenuta, all'esito della fase di partecipazione di cui al citato art. 10 bis.

Il Consigliere Segretario

f.to Avv. Angelo Ramoino

Il Presidente

f.to Avv. Alessandro Vaccaro